



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Pozzallo

Sezione Tecnica

Contrada Raganzino, s.n. – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 095/7474618 Fax 0932/953590
E-mail pozzallo@guardiacostiera.it – Sito web www.pozzallo.guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 6 /2012

Interdizione area demaniale marittima e relativo specchio acqueo nel Comune di Ragusa

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

- ISTI:**
- la nota prot. n. 0007091 datata 07/02/2012 della Provincia Regionale di Ragusa – U.O.A. Riserve Naturali, nella quale si segnalano fenomeni erosivi nel tratto di falesia ricadente all'interno della Riserva naturale denominata "Macchia foresta del fiume Irmínio", che ha determinato fenomeni franosi e gravi situazioni di pericolosità per la pubblica incolumità;
 - il rapporto di servizio relativo al sopralluogo congiunto effettuato il 15 febbraio 2012 sulla predetta area demaniale marittima ubicata nel Comune di Ragusa in C.da Maulli, zona "A", censita al foglio n. 263, particella n. 12 del Catasto di Ragusa, da dipendenti militari unitamente a personale del Corpo Forestale dello Stato e della Provincia Regionale di Ragusa, quale Ente gestore della sopracitata riserva, nel corso del quale è stato accertato che il predetto tratto di costa risulta ampiamente interessato da intensi fenomeni erosivi ed è necessario interdire l'area in questione all'accesso ed alla libera fruibilità;
 - la nota prot. n. 16281 datata 04/03/2010, del Servizio 9 – Demanio Marittimo dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, con la quale si ribadisce l'onere posto in capo alle Autorità Marittime ed ai Comuni, per gli aspetti di rispettiva competenza, di segnalare e rendere nota la presenza in aree demaniali marittime di pericoli esistenti per la pubblica incolumità con apposite ordinanze che impediscano l'accesso nelle zone demaniali in cui vengano rilevate situazioni di dissesto o di rischio anche solo potenziale, vietandone la fruizione anche con l'apposizione tempestiva di cartelli monitori e ponendo in essere ogni concreta misura utile;
 - la propria Ordinanza n. 19/1999 datata 18/06/1999, riguardante l'interdizione di un'area demaniale marittima e relativo specchio acqueo fino a 300 mt. dalla costa, ricadente nell'ambito della Riserva naturale denominata "Macchia foresta del fiume Irmínio";
 - la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 45/2010 emanata il 08/06/2010;
- ITENUTO:**
- necessario garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, prevenire possibili pericoli per persone e cose, consentendo il segnalamento e l'interdizione dell'area in questione, in attesa delle future attività di messa in sicurezza e ripristino delle minime condizioni necessarie per garantire la libera fruizione delle zone demaniali e contigui specchi acquei;

- necessario quindi, limitare prudenzialmente il transito di persone, veicoli e mezzi nautici lungo la predetta fascia demaniale marittima e contigui specchi acquei;

VISTI: - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, unitamente al Decreto del Ministro dell'Interno n. 33086 datato 05/08/2008, recante *"Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"*;

- gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

nel Comune di Ragusa, in C.da Maulli, zona "A", località ricadente all'interno della Riserva naturale denominata "Macchia foresta del fiume Irmínio", sono stati accertati evidenti fenomeni erosivi potenzialmente forieri di cedimenti del tratto di falesia retrostante il tratto di costa comunemente conosciuto come "spiaggia americana", così come meglio evidenziato nei rilievi fotografici e negli stralci planimetrici allegati alla presente Ordinanza, perché ne formino parte integrante.

ORDINA

Art. 1

Interdizione delle aree demaniali marittime ed antistanti specchi acquei

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, l'area demaniale marittima meglio descritta nel "rende noto", censita al foglio n. 263, particella n. 12 del Catasto di Ragusa ed individuata dalle coordinate geografiche Lat. 36°46' 38" N – Long. 014° 35' 15" E, è interdetta verso l'interno per una profondità di 5 mt. a partire dalla scogliera ivi esistente e, verso mare, per una profondità di 100 mt. dalla battigia, all'accesso, sosta/fermata, transito di persone e veicoli nonché alla balneazione, pesca, navigazione ancoraggio di mezzi navali e comunque a qualsiasi altra attività collegata all'uso pubblico del mare non espressamente autorizzata da questa Autorità Marittima.

Art. 2

Attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco del Comune di Ragusa, in qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1 e 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché quale Autorità locale di Protezione Civile (ex art. 15 della Legge n. 225/1992), dovrà adottare tutte quelle misure di emergenza, provvisoriale, contingibile ed urgenti, rivolte a meglio segnalare, circoscrivere e delimitare con recinzione antiscavalamento le aree demaniali marittime interessate dai crolli/cedimenti sopra descritti, allo scopo di prevenire eventuali pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini.

Lo stesso, nelle more delle future attività di ripristino e messa in sicurezza delle predette aree demaniali marittime, allo scopo di prevenire ed eliminare eventuali potenziali pericoli, avrà altresì, cura di segnalare, con idonei apprestamenti diurni e notturni, le zone interdette, sia a terra che a

re, disponendo per la più ampia diffusione della presente Ordinanza anche a mezzo di cartelli monitori di divieto e/o di pericolo ben visibili.

Dovrà essere altresì, assicurato un periodico monitoraggio delle aree in questione, per rilevare l'evoluzione del fenomeno erosivo e la presenza di eventuali ulteriori crolli e/o cedimenti, che dovranno essere prontamente segnalati a tutti gli enti competenti, per l'adozione delle idonee misure interdittive conseguenti.

Art. 3

Disposizioni finali e sanzioni

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:

- dagli artt. 650 e/o 673 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato;
- negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) emissione di apposito Avviso ai naviganti;
- c) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- d) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.pozzallo.guardiacostiera.it, alla voce "Ordinanze";
- e) invio a concessionari demaniali, operatori ed utenti della spiaggia e del mare in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonchè di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, lì 15 febbraio 2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea TASSARA

